

« Si parla molto in Italia di decentramento, e di affidamento ai municipii di molte ingerenze oggi disbrigate dal governo — scrive "L'Economista" verso la conclusione dell'articolo — ma come si potrebbe giungere al compimento di cotesti voti senza rafforzare con nuovi e migliori elementi gli uffici municipali? »¹⁴.

Che « nonostante le continue declamazioni sulla necessità del decentramento » il governo si dimostri « sempre restio a cedere agli Enti minori i servizi che pur sarebbero di interesse puramente locale »¹⁵ viene lamentato anche in un articolo di fondo del 5 ottobre 1879 su *La provincia nell'ordinamento amministrativo*. Nell'esordio del lavoro suddetto si accenna alla tesi di molti « studiosi di cose amministrative » e uomini di Stato, tesi per la quale viene messa in dubbio l'utilità della provincia. « Se si riflette, non a quel che dovrebbero essere, ma a quel che sono oggi le aziende provinciali, — commenta l'autore dello scritto — bisogna pur dire che gli avversari delle provincie non hanno tutti i torti, essendo innegabile che esse nell'ordine amministrativo attuale del regno riescono di un'utilità affatto secondaria »¹⁶. Questa distinzione tra essere e dover essere della provincia non può che sorprendere, date le precedenti prese di posizione de « L'Economista », sopra esaminate¹⁷, sull'innaturalità dell'ente-provincia e sulla sua conseguente inutilità. La sorpresa si accentua quando, dopo aver elencato gli odierni compiti affidati all'ente suddetto, l'articolo continua con le seguenti parole:

« Ma, a parer nostro, non è cotesto il compito naturale di un ente importantissimo qual è la provincia in Italia, la quale rappresenta veramente l'antico Comune italico costituito dalla città madre circondata di territori e di popolazioni a lei naturalmente soggette. La provincia non è una semplice circoscrizione amministrativa che la sola legge possa creare e che con una legge possa farsi sparire; essa ha un'esistenza propria, con la sua storia, e con i suoi interessi distinti »¹⁸.

Da ciò discende che:

« [...] è assurdo che di cotesta naturale e storica circoscrizione non si faccia il debito conto nel riparto dei pubblici servizi, come non è certamente il disbrigo di pochi e non importanti affari il compito corrispondente alla intrinseca importanza dei Consigli provinciali, di cotesti illustri consessi, nei quali, senza eccezione, si trova raccolta quanto di più distinto ed illustre vanti ogni singola Provincia per capacità, per censo e per patriottismo ».

14. *I segretari* cit., p. 83.

15. *La provincia nell'ordinamento amministrativo*, « E », X (1879), p. 625.

16. *Ibid.*

17. *Cfr. cap. II.*

18. *La provincia nell'ordinamento amministrativo* cit., p. 626.

Viene quindi ribadito l'importante ruolo della provincia quale ente intermedio fra i comuni e lo Stato e per il quale viene prospettato un importante e « nuovo reparto dei servizi amministrativi » (alla provincia si vorrebbero, per esempio affidati, la viabilità ordinaria, il regime delle acque pubbliche, l'istruzione secondaria e tecnica, la sorveglianza dell'istruzione elementare, la polizia forestale e rurale, la caccia e la pesca). Il depotenziamento della provincia viene visto nell'articolo qui esaminato come allontanamento « da quel decentramento amministrativo che è nel desiderio di tutti »; infatti la carenza di un ente intermedio significherebbe per forza di cose (dato che certe questioni non si possono lasciare « senza pericolo, in piena balia delle amministrazioni comunali »), una maggiore ingerenza del governo. L'esperienza dimostra, inoltre, che lo spirito di associazione secondo il quale si sarebbe auspicato (come forse prevedeva la legge del 1865) che i comuni italiani potessero « riunirsi spontaneamente in associazioni più importanti e più forti », non ha avuto luogo; di conseguenza, « in tale stato di cose chiunque è fautore delle sagge teorie del decentramento amministrativo non può che non accordare grande importanza alla provincia », attribuendole « il posto che le compete nell'ordinamento amministrativo del Regno ». La connessione fra il potenziamento della provincia e il decentramento amministrativo viene posta in maniera quanto mai chiara e il primo obiettivo diviene la *condicio sine qua non* del secondo:

« Il vagheggiato decentramento non può conseguirsi finché voglia tenersi conto principalmente dei Comuni i quali, costituiti come sono nella massima parte, primieramente non hanno né mezzi né capacità per disimpegnare i servizi dei quali vorremmo scaricato lo Stato, e poi non hanno bastante forza ed autorità per opporsi efficacemente alle tendenze di accentramento che fatalmente sembrano connaturati a qualunque governo »¹⁹.

2.

« L'Economista » del 1880 riprende direttamente il problema del ruolo della provincia e dei suoi organi istituzionali in alcuni importanti articoli, tutti comunque improntati alla grande tematica del controllo finanziario degli enti locali che continua a costituire, anche per quest'anno, il *leit motiv* della rivista.

In occasione della presentazione (24 febbraio) da parte di Depretis dell'ennesimo progetto di legge contenente importanti modificazioni alla

19. Ibid., p. 627.

legge comunale e provinciale e schierandosi contro la « confusione degli uffici del Governo con quelli dei poteri locali elettivi », « L'Economista » prende partito, in un articolo di fondo su *L'autonomia della Deputazione Provinciale*, a favore del progetto stesso, tendente a scindere le responsabilità del previsto presidente elettivo della deputazione provinciale da quelle del prefetto²⁰ e ribadisce l'intima connessione (già sottolineata con forza l'anno precedente) esistente tra decentramento e rafforzamento della provincia:

« Noi ci dichiariamo apertamente favorevoli a cotesta riforma perché convinti della sua opportunità e convenienza. Con essa potrà dirsi iniziato davvero quel decentramento che è nei desideri della gran maggioranza del paese, e che non potrà mai realizzarsi, come già dicemmo una volta, se non si rafforza prima l'autorità delle rappresentanze provinciali le quali sole e non le comunali, nell'attuale circoscrizione amministrativa, possono offrire larga e solida base all'attuazione di questo concetto fondamentale del nostro ordinamento rappresentativo »²¹.

L'auspicio è, inoltre, che le deputazioni provinciali, una volta acquistata « la loro autonomia con il presidente da loro stesse eletto » possano valersi « di un personale proprio e stipendiato a carico del bilancio provinciale », invece che « seguitare a valersi dell'opera degli impiegati governativi dipendenti dal prefetto come si usa in oggi ». Ciò è importante « in specie », in ordine a funzioni quali « quelle di tutela dei comuni ed opere pie »²². Più avanti in effetti (18 luglio 1880), in un altro

20. Cfr. *L'autonomia della Deputazione Provinciale*, « E », XI (1880), pp. 1073-1075. A proposito del nuovo progetto in questione « L'Economista » scrive: « Il nuovo progetto è nella massima parte conforme ai due precedenti, ossia lascia alla Deputazione la facoltà di eleggersi il presidente nel proprio seno senza menomarne le attribuzioni, solo che toglie ad esso il compito della revisione dei rendiconti delle Opere Pie mentre però le affida l'altro più importante di rivederle ed approvarne i bilanci. Al Prefetto si lascia la sorveglianza sull'operato della Deputazione che è obbligata a sottoporre a lui le proprie deliberazioni perché ne attesti la legalità, oltre che autorizzarlo ad assistere, quando gli piaccia, alle adunanze della stessa Deputazione, come commissario del governo » (p. 1074).

Alcuni « rilievi » fa poi « L'Economista » a proposito di chi debba eleggere il Presidente della Deputazione: « Quando altre volte si è trattato in Parlamento del presidente elettivo della Deputazione si è pur discusso se la sua nomina debba affidarsi alla stessa Deputazione o piuttosto deferirsi all'intero consiglio provinciale. Il progetto dell'on. Depretis sceglie il primo dei due modi ora indicati; a noi sembrerebbe invece preferibile il secondo, considerando che questo presidente diverrà la più importante e cospicua carica amministrativa che si conti nella Provincia, e desiderando che egli venga circondato di quel maggior prestigio che può venirgli dal voto diretto dell'intero Consiglio provinciale » (p. 1075).

21. Ibid., p. 1074.

22. Ibid., p. 1075.

articolo di fondo su *La questione delle opere pie in parlamento*, « L'Economista » consiglierà al Depretis (dato che i tempi di presentazione di una riforma che affronti il problema in generale sembrano andare per le lunghe) di presentare « una leggina » che modifichi qualche importante articolo della legge in vigore ed avanzerà innanzitutto il problema della tutela delle opere pie affidata oggi alle deputazioni provinciali e ritenuta inefficace. La rivista elenca molte delle ragioni per le quali « l'azione tutoria delle Deputazioni viene tanto paralizzata e dimezzata dall'ingerenza dell'autorità prefettizia e dall'obbligo per molte di servirsi dell'aiuto della burocrazia governativa » e formula le seguenti proposte:

« Essendo dunque così limitata e dimezzata l'autorità tutoria delle Deputazioni, non si può davvero, senza avventatezza, sentenziare che esse non sono buone tutrici; si provi dapprima ad affidare loro piena ed intiera cotesta tutela, sia per i bilanci come per i conti, e per qualunque altro atto di amministrazione, lasciandole libere di servirsi di impiegati proprii, e dopo questo esperimento potrà dirsi se convenga lasciar loro cotesto incarico, o se debbono cercarsi altri tutori »²³.

Il 3 ottobre, in un articolo *Sul concentramento dell'amministrazione delle opere pie*, « L'Economista » attribuirà un ruolo centrale alle deputazioni e ai consigli provinciali per risolvere il « grave problema » del « riordinamento delle opere pie » e per attuare, in proposito, quella « via di mezzo », fra l'« intemperante accentramento » e l'esagerato « discentramento », che sola rappresenta la « pratica » e il « buon senso ». Contro quel « peccato originale che può rinfacciarsi a tutto quanto il nostro sistema amministrativo, e che consiste in quel volere misurare tutti con lo stesso livello, ed in quel non volere mai tener conto della immensa differenza che può esservi fra luogo e luogo, fra istituzione ed istituzione, fra caso e caso » (peccato originale che viene visto alla base, anche se per motivi contrapposti, e della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie e del progetto presentato dall'onorevole Nicotera nel novembre 1877), « L'Economista » sostiene:

« Tutto considerato parrebbe adunque a noi conveniente che, senza venire ad innovazioni tanto radicali, e senza attentare così alla vita distinta ed autonoma dei nostri grandi Istituti di beneficenza, potesse intanto il legislatore agevolare e preparare a poco a poco e senza scosse repentine il concentramento delle Opere pie meno importanti; e cotesto potrebbe ottenersi affidando alle deputazioni provinciali, o meglio ai Consigli provinciali, l'incarico di decretare la cessazione dell'amministrazione autonoma di quelle

Opere pie che per la loro piccolezza se ne dimostrino incapaci [...]. Le Deputazioni o i Consigli provinciali dovrebbero emettere tali disposizioni o di proprio moto, o dietro proposta del prefetto o dei consigli comunali, od anche dietro dimande collettive degli abitanti del comune »²⁴.

L'opera degli organi provinciali suddetti viene vista qui come efficace canale di indolore mediazione, cosa a cui le istituzioni municipali non sembrano adeguate:

« [...] non vorremmo che di tali innovazioni si lasciasse l'iniziativa ai soli Consigli comunali, perché l'esperienza c'insegna quanto possano i riguardi nei piccoli comuni, e quanto sia difficile che i consigli vogliano prendersi spontaneamente la odiosità di cotesta iniziativa ».

In polemica contro le facili parole d'ordine quali « abolizione del macinato, Sindaco elettivo », oppure « riforma tributaria, autonomia dei Comuni », (definite « rimbombanti esclamazioni » che servono a rivestire « meschine idee »), parole d'ordine con le quali gli uomini politici « sembrano più desiderosi di accecare » la moltitudine che di affrontare in concreto le questioni relative alle istituzioni, « L'Economista » continua anche nel 1880 la sua battaglia per porre sul tappeto singoli problemi che, pur apparentemente secondari, risultano a una più approfondita analisi molto importanti per una corretta funzionalità istituzionale. Così l'articolo di fondo del 16 maggio, dal titolo *Una riforma della legge comunale*, pone ancora una volta in primo piano le importanti funzioni dei segretari comunali e la necessità che la riforma della legge sulle amministrazioni locali dia loro una « veste legale », determinandone « quanto più precisamente possibile » le responsabilità²⁵.

Sulla responsabilità dei pubblici funzionari, suona anche l'articolo di fondo del 9 maggio che vede nella « molteplicità degli enti collegiali per il disbrigo di affari meramente esecutivi » una delle principali cause della « mancanza di personale responsabilità nei pubblici funzionari »²⁶. Se per quanto concerne il deliberare o fissare le norme dell'amministrazione pubblica gli organi collegiali sono insostituibili, non altrettanto si può dire per « l'esecuzione di un deliberato come l'applicazione di un regolamento », caso per cui « L'Economista » si fa patrocinatore di « agenti unici », dalle responsabilità ben definite e precise.

24. *Sul concentramento dell'amministrazione delle opere pie*, « E », XI (1880), p. 1461.

25. *Una riforma della legge comunale*, « E », XI (1880), p. 1138.

26. *Sulla responsabilità dei pubblici funzionari*, « E », XI (1880), p. 1122.

23. *La questione delle opere pie in parlamento*, « E », XI (1880), p. 1282.

L'esigenza di individuare precise responsabilità è alla base delle principali proposte di cui « L'Economista » si fa promotore anche relativamente ai problemi focali, l'uno con l'altro intrecciati, della tutela dei comuni e del controllo dei bilanci e delle finanze di questi. Il semplice elenco dei titoli degli articoli (molti sono articoli di fondo) più importanti che compaiono in proposito nella rivista nel corso del 1880 dà la misura dell'intensità con la quale la problematica suddetta, nel suo complesso, viene percepita: *I bilanci dei comuni* (7 marzo), *Il controllo delle finanze comunali* (8 agosto), *La tutela dei comuni* (15 agosto), *La tutela amministrativa sui comuni* (5 settembre), *Il controllo delle finanze comunali* (12 settembre).

La proposta centrale attorno alla quale si coagula gran parte delle tematiche ivi svolte è quella già avanzata da De Johannis negli anni precedenti (anche se nessuno degli articoli sopra menzionati porta la firma di quest'ultimo) di istituire una « speciale magistratura » che, espressamente eletta dai cittadini e definita « tutore o censore » del comune, abbia quale suo principale scopo quel controllo, soprattutto di carattere finanziario, sui comuni per cui né la deputazione provinciale né gli organi governativi vengono ritenuti sufficientemente idonei. L'istituzione di questa « specie di corte dei conti » locale, della quale vengono definiti con precisione i compiti, le competenze e le dirette responsabilità, è la sola garanzia di quella « tutela razionale » che viene ritenuta in grado di sfuggire gli opposti rischi della mancanza assoluta di controllo (del tutto impraticabile « specialmente in un paese come il nostro » in cui, oltre a essere diversissime le condizioni dei diversi comuni, diverse sono le condizioni stesse dell'istruzione e non matura è ancora la « situazione politica ») e della tutela governativa (« Col motto: *salus patriae suprema lex esto* lo Stato entra, passa, calpesta e stritola non appena abbia un lontano diritto »)²⁷:

« [...] ciò che noi proponiamo è una tutela razionale; razionale perché sia unica e non suddivisa a pezzi tra diverse autorità inconscie l'una dell'altra e ciascuna del tutto; razionale perché in condizioni di luogo e di tempo da poter rendersi conto dei fatti su cui è chiamata a pronunciarsi; razionale infine perché avente un risultato finale quale necessariamente deve avere laddove vi sieno leggi di libertà; cioè il supremo giudice sia la pubblica opinione »²⁸.

27. *La tutela amministrativa sui Comuni*, « E », XI (1880), p. 1395.

28. *La tutela dei Comuni*, « E », XI (1880), p. 1346.

Il problema del controllo sulle opere pie costituisce, insieme all'onnipresente tematica dei debiti provinciali e comunali, uno dei centri di interesse più importanti di cui si occupa « L'Economista » dell'anno seguente (1881). Il problema di una precisa definizione dei compiti dei diversi organi istituzionali e della chiarezza delle responsabilità affidate agli uni e agli altri viene ancora una volta portato alla ribalta come condizione indispensabile per una corretta funzionalità delle cariche e delle istituzioni. In questa prospettiva « L'Economista », in perfetta sintonia con le tesi già sostenute negli anni precedenti, manifesterà particolare interesse per *Il congresso dei segretari comunali* (6 marzo) e per i « quesiti importantissimi » da esso discussi, relativi non solo, come potrebbe sembrare a prima vista, alla « condizione degli impiegati », ma all'« intero organismo comunale del Regno »²⁹.

« La esperienza ci insegna che quando la responsabilità è divisa, scema fino a sparire completamente »³⁰ scrive « L'Economista » affrontando il problema della tutela delle istituzioni di beneficenza, problema al quale (a seguito della presentazione da parte di Depretis di alcune modificazioni alla legge vigente, in attesa di « un progetto di riordimento completo della pubblica beneficenza ») esso dedica due articoli di fondo: *Riforme parziali per la tutela delle opere pie* (9 gennaio) e *Modificazioni alla legge sulle opere pie* (27 marzo). Una volta affermato il principio che, fatta la scelta del tutore, questi, « chiunque egli sia », debba essere investito di « tutta quanta l'autorità tutelare, non dimezzata né limitata per l'improvvido intervento di altre autorità indipendenti e diverse da lui »³¹, è logico che la proposta del progetto di legge di affidare alle deputazioni provinciali l'approvazione dei bilanci preventivi delle opere pie e di deferirne invece ai consigli di prefettura la revisione dei conti trovi una decisa opposizione da parte de « L'Economista », in forza del principio appena enunciato. Se le « modificazioni » previste da Depretis appaiono « commendevoli » da un lato « per la buona intenzione che le ha dettate », non altrettanto lo sono per quanto riguarda le concrete proposte avanzate, « in specie perché aumentano ancora, invece di toglierla di mezzo, quella molteplicità di tutori e di sorveglianti che a parer nostro contraddice apertamente allo scopo che si vorrebbe ottenere ». Secondo « L'Economista » insomma « l'Ufficio di sorveglianza e di tutela delle Opere pie » dovrebbe essere « essenzial-

29. *Il congresso dei segretari comunali*, « E », XII (1881), p. 154.

30. *Riforme parziali per la tutela delle opere pie*, « E », XII (1881), p. 17.

31. *Ibid.*, p. 18.

mente Ufficio provinciale, esercitato da rappresentanti della provincia, ed a tutte spese dell'Amministrazione provinciale », poiché gli interessi che esso tratta sono essenzialmente « interessi locali, che, se da un lato non possono lasciarsi in piena balla dei Comuni, tali quali sono oggi costituiti in Italia, dall'altro lato sono affatto estranei alla natura ed essenza del Governo nazionale ». La questione dell'esistenza di un titolare unico di una funzione quale suprema garanzia di una precisa definizione delle responsabilità ritorna con forza alla ribalta:

« Riconfermiamo un'altra volta la opinione già altre volte espressa, che cioè, se si vuole una tutela seria per le Opere pie, cotesta deve affidarsi ad un'autorità unica, la quale possa servirsi di mezzi suoi propri ed adeguati al bisogno e che assuma di fronte al paese la responsabilità intiera del buono o cattivo andamento delle pie Amministrazioni. E siccome ci pare in gran parte ingiusta, od almeno assai azzardata e prematura la condanna che si pronunzia contro l'attitudine delle Deputazioni provinciali ad esercitare convenientemente questo Ufficio tutelare, così senza pensare a costituire nuove Autorità, vorremmo che si affidasse alle Deputazioni stesse ogni ingerenza di sorveglianza e di tutela sulle Opere pie, tanto per i bilanci e rendiconti, quanto per la esatta osservanza delle leggi che le governano »³².

I debiti dei comuni ed i loro bilanci (5 giugno), *I debiti dei comuni capoluoghi di provincia* (31 luglio), *I debiti e le entrate dei comuni capoluoghi di provincia* (7 agosto): questi titoli sono già di per sé significativi dell'attenzione con la quale « L'Economista » guarda al problema del debito comunale e della preoccupazione con la quale viene costantemente sottolineata la carenza della legislazione tributaria a proposito degli enti locali. « E dopo aver veduto tutto ciò, — si legge a conclusione dell'ultimo degli articoli sopra citati, dopo che sono stati forniti, con dovizia di dettagli, molti elementi a proposito del rapporto tra i debiti e le entrate dei singoli comuni — crediamo che il lettore non sconoscerà quanto fosse giusta la nostra insistenza, quando in replicati articoli esponevamo la necessità che il sistema tributario dei comuni venga regolato non dall'arbitrio delle autorità governative e provinciali, ma da leggi assennate che sieno fatte rispettare »³³.

Un articolo di fondo dal titolo *Della unificazione e conversione dei debiti comunali*, pubblicato il 3 aprile, offre l'occasione a « L'Economista » di esporre il proprio punto di vista su un « concetto » che, stando

alla stessa rivista, è venuto fuori a proposito dei provvedimenti discussi alla Camera a favore del comune di Napoli e che « è destinato a farsi strada fino a tradursi in realtà in un tempo non troppo lungo »: il concetto, cioè, enunciato dall'onorevole Vacchelli, di « unificare convertendoli in un solo tutti i debiti dei Comuni, ed anche delle Provincie, sotto l'alto patrocinio dello Stato »³⁴. « L'Economista » spiega in dettaglio i meccanismi attraverso i quali, stando alla proposta-Vacchelli, la Cassa dei depositi e prestiti dovrebbe servire « d'intermediaria fra il pubblico dei capitalisti ed i Comuni, mediante concessioni a questi dei prestiti ammortizzabili a lunghe scadenze, ed emettendo in corrispondenza titoli al portatore da rimborsarsi mediante estrazione, mano a mano che si ammortizzassero i debiti comunali ». Tutto ciò porterebbe alla creazione di una « specie di credito comunale, anzi di credito fondiario comunale, perché garantito principalmente con le sovrimposte comunali sulla fondiaria, ed il tutto con la valida intromissione del credito dello Stato ». « L'Economista » mette ben in luce i rilevanti vantaggi che le amministrazioni comunali potrebbero trarre dalla realizzazione del « concetto » suddetto e la « opportunità » e « convenienza » di questo, sottolineando al tempo stesso a vive tinte la validità dell'« intromissione » statale stessa:

« Cotesta benefica conversione e cotesti vantaggi non potrebbero però sperarsi ormai se i Comuni fossero abbandonati a se stessi, e se lo Stato non intervenisse, come ha fatto per Napoli, intromettendo il suo credito in questa vasta operazione finanziaria della unificazione e conversione del debito di tutti i Comuni del regno. A cotesta condizione soltanto potrebbe ottenersi un risultato efficace, essendo oggi così scosso il credito de' nostri Comuni, sia per difetto di leggi, sia per l'enorme abuso con cui alcuni di essi hanno fatto ricorso al credito stesso »³⁵.

Prima di procedere oltre « L'Economista » sottolinea poi che è facile prevedere quali obiezioni incontrerà per la sua messa in atto la proposta-Vacchelli, da parte, s'intende, di coloro (i « teorici ») che sono sempre pronti a gridare per l'autonomia dei comuni contro l'ingerenza governativa:

« Non mancheranno certamente i teorici ad invocare in proposito i principi dell'autonomia comunale; si negherà nel Governo non solo l'obbligo ma il diritto di impacciarsi nelle faccende finanziarie di un Comune, ed intro-

32. *Modificazioni alla legge sulle opere pie*, « E », XII (1881), p. 195.

33. *I debiti e le entrate dei comuni capoluoghi di provincia*, « E », XII (1881), p. 500.

34. *Della unificazione e conversione dei debiti comunali*, « E », XII (1881), p. 209.

35. *Ibid.*, p. 210.

mettersi in uno stato di cose creato dalla libera volontà dei Rappresentanti comunali, liberamente eletti dagli interessati [...]. Ma, qualunque si sia il valore intrinseco di cotesti principii, è pur forza riconoscere che essi sono stati profondamente offesi in Italia fino da quando si approvò la legge 26 giugno 1879 per Firenze, e più lo sono oggi con quest'altra legge per Napoli. È inutile farsi illusioni; dal momento che lo Stato è intervenuto a pagare i debiti del Comune fiorentino, dal momento che interviene a garantire con la sua firma il nuovo debito del Comune di Napoli, ogni altro Comune che si trovi in uguali strettezze ha diritto di esigere dallo Stato un eguale trattamento ».

Se da una parte la recente storia italiana si configura come negazione, in campo finanziario, dei sopraccennati principi dell'autonomia comunale, come « offesa » ad essi, tanto che il cammino intrapreso viene delineato come irreversibile, dall'altra, tuttavia, « L'Economista » non lamenta tale situazione di fatto ed anzi, pur dichiarandosi ostile ad « un soverchio accentramento amministrativo » e ad « una soverchia ingerenza dello Stato nelle faccende locali », prende le distanze dall'idea, cara a molti, di un'« assoluta separazione di interessi » fra lo Stato e le province e i comuni, idea che viene persino ritenuta pericolosa per gli enti locali stessi:

« E, diciamolo pur francamente, queste idee di assoluta separazione di interessi fra Comuni e Stato, fra Comuni e Provincia, che ad alcuni piacciono tanto come l'ideale del diritto amministrativo, non ci pare poi che debbano essere prese ed applicate tanto a rigore fino al punto di consigliare al Governo dello Stato di assistere come spettatore impassibile alla rovina di un Comune, come se questo non facesse parte di questa grande famiglia italiana che nello Stato si compendia. Ricordiamo che il concetto dell'assoluta separazione di interessi fra Stato e Comuni ha bastantemente influito nell'adozione di quel sistema finanziario che spingeva lo Stato ad impoverire i Comuni per rinsanguare il suo bilancio. Per quanto nemici di un soverchio accentramento amministrativo e di una soverchia ingerenza dello Stato nelle faccende locali, pure non ci duole davvero che all'egoistico concetto teorico sopraenunciato prevalga oggi il principio che i Comuni non possono vivere bene se lo Stato sta male, e che viceversa lo Stato si troverà sempre a disagio se non procura anche per i Comuni una prospera esistenza »³⁶.

Dato che il pareggio nel bilancio è stato ottenuto dallo Stato anche col concorso dei comuni, che gli hanno dovuto cedere parte delle loro entrate, oggi è lo Stato stesso che deve venire in aiuto alle amministrazioni comunali e ai loro debiti, mettendo a disposizione di queste il suo

36. Ibid.

credito. Lo Stato ha dunque « un serio dovere di intromettersi ed adoperarsi per preparare ai Comuni indebitati una situazione finanziaria più tollerabile, aiutandoli nella conversione dei loro debiti attuali e facilitando per tutti il modo di ricorrere al credito pubblico per l'avvenire »; corrispettivamente a tale « dovere » lo Stato ha però anche il « diritto assoluto di limitare in un modo assai più efficace l'azione arbitraria delle rappresentanze locali in questa faccenda della creazione dei debiti ». « L'Economista » ricorda la battaglia che esso ha sempre combattuto contro l'abuso del credito da parte dei comuni e contro il principio dell'assoluta libertà municipale in tale ambito; l'articolo termina poi ricordando gli interessi della « possidenza fondiaria », la cui difesa già altre volte era stata invocata sulle pagine della stessa rivista:

« Oggi adunque mentre facciamo voti perché in un tempo non troppo lontano sia attuato il saggio concetto manifestato dall'on. Vacchelli, così pure manifestiamo il vivo desiderio che si arresti l'aumento incessante del debito comunale, il quale aumento non trova scusa o spiegazione sufficiente, vedendosi in pari tempo aumentare d'anno in anno il prodotto delle soprattasse comunali, senza rispetto alcuno ai limiti che la legge avrebbe pure segnato nell'interesse della possidenza fondiaria »³⁷.

37. Ibid., p. 211. Sulle « armonie » che secondo quanto afferma Depretis, « unisce gli interessi legittimi dello Stato, della provincia e del Comune » e sulla crescente attenzione portata dai progetti depretisiani al dato dell'efficienza tecnica dei diversi servizi locali, cfr. P. SCHIERA, *I precedenti storici dell'impiego locale* cit., cap. III, pp. 47-84.